



**COMUNE DI CARRARA**  
**CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE**

Prot. n° 20381 / 3739  
Concessione Edilizia  
n° 177/93 del 29/04/93

Vista la domanda in data 1/07/92 presentata dal Sig. ITALPLANTS S.R.L.  
nato a residente in MARINA DI CARRARA  
indirizzo VIA VOLPI 22 C.F. 00485060453 ed altri (vedi art. 7)  
registrata il 1/07/92 al Prot. Gen. n° 20381 corrispondente al n° 3739 del Dipartimento Assetto Territorio  
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di: Costruzione Residenza  
FABBRICATO "B"

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 44 mapp. 338 339 340  
posta in BEDIZZANO VIA DEL TARNONE n°

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dell'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 10 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 31/03/93 ;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta dell' Uff. Tributi per rateizzare gli oneri di concessione rilasciato il 1/06/93 ;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'UNITA' SANITARIA LOCALE n°528 in data 16/12/92 ;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

**DISPONE**

**ART. 1**

**Oggetto della concessione**

Al Sig. ITALPLANTS S.R.L.

residente a MARINA DI CARRARA VIA VOLPI n° 22

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di:

Costruzione Residenza

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 44 particella n°

posta in BEDIZZANO VIA DEL TARNONE n°

secondo il progetto costituito da n° 3 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

**ART. 2**

**Concessione a titolo oneroso**

A ☐ **Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli art. 3, 5, 9 (1° comma, lettera),

9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di :

Urbanizzazione Primaria L. 9.590.000

Urbanizzazione Secondaria L. 7.856.000

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84.

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo è stato suddiviso in 4 rate.

L'importo di L. 2.397.500 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni primarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4314 del 1/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 2.397.500 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. ( 29/04/93 )

L'importo di L. 1.964.000 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni secondarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4313 del 1/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 1.964.000 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. ( 29/04/93 )

☐

### ART. 3

#### Contributo relativo al costo di costruzione

##### A ☐ Edilizia convenzionata

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio \_\_\_\_\_ Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
e facente parte integrante del presente atto, il Sig. \_\_\_\_\_ si è impegnato ad  
applicare prezzi e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi  
dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 per n° \_\_\_\_\_ alloggi, la presente concessione è esente  
dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

##### B ☐ Concessione art. 9 D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio \_\_\_\_\_ Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
e facente parte integrante del presente atto, il Sig. \_\_\_\_\_ si è impegnato a  
non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori la  
presente concessione è esente per l'intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

##### C ☐ Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10  
modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in  
L. 3.364.000

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840  
del 21/11/84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate.

L'importo di L. 841.000 relativo alla 1° rata per la quota parte del costo di costruzione risulta versato  
presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4312 del 1/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 841.000 ciascuna verranno versate rispettivamente entro  
6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. ( 29/04/93 )

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle  
sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n° 10 e art. 3 della legge 28 febbraio  
1985, n° 47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14  
aprile 1910, n° 639.

#### **ART. 4**

##### **Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

#### **ART. 5**

##### **Opere in cemento armato**

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

#### **ART. 6**

##### **Termini di inizio e di ultimazione dei lavori**

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 29/04/93 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'innosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

**ART. 7**

**Prescrizioni speciali**

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

2) N° 5700 tagliandi A.B.C.;

- altri proprietari:

BIASCI ROBERTO (LEG.RAP.TE) luogo di nascita in data residente in MARINA DI CARRARA

indirizzo VIA VOLPI n° 22 C.F./P.Iva

- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia :

**PARERE FAVOREVOLE VISTA LA DECADENZA DELL'OBBLIGO DI P.R.P.**

- Varie :

**VISTO L'ATTO DI ASSERVIMENTO NON EDIFICANDI PER IL MAPPALE 336 ATTO NOTAIO TAMBURINO  
RAFFAELE REP.6296 DEL 17.05.1993;**

**AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CANTIERE EDILE DOVRA' ESSERE RICHIESTA ED OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA'  
TEMPORANEA COMUNALE A NORMA DELLE FINALITA' DEL D.P. C.M. 1/9/91 E DELLA DELIB. DEL C.C. N° 154 DEL 28/7/92.**

Carrara, li 29/04/93

p. IL SINDACO  
Ass. all' Urbanistica  
**PAOLO BUGLIANI**

**SI ATTESTA**

- che i lavori oggetto della presente concessione edilizia non presentano caratteristiche di lusso di cui all'art. 13 della Legge n° 408 del 2/07/1949 e successive modificazioni. Pertanto possono fruire dei benefici Fiscali e Tributarî previsti dall'art. 8 punto 4 del D.L. n° 693 del 31/10/1980 convertito in Legge n° 891 del 22/12/1980.

Carrara, li 29/04/93

p. IL SINDACO  
Ass. all'Urbanistica  
**PAOLO BUGLIANI**

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, li 4/6/93.....

**IL CONCESSIONARIO**

Tecnico : Funz.Tec. MEL Geom. LUIGI

Amministrativo : Ist. Amm. BURATTI Sig.ra GIULIANA

Pagina 4/4 della concessione edilizia con rate n° 177/93 del 29/04/93

Stampa del 1 Giugno 1993

Istruttoria n° 320/93